

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 16,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.